Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 23 febbraio 1966 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 21 gennaio 1966 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Aldo Moro ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 23 febbraio 1966 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 17 febbraio 1966, ha nominato l'on. Moro Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 23 febbraio 1966, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. Pietro Nenni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. avv. Leopoldo Rubinacci, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Virginio Bertinelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Amintore Fanfani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Oronzo Reale, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Giovanni Pieraccini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Roberto Tremelloni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Giacomo Mancini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. dott. Giovanni Spagnolli, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. Giusto Tolloy, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Luigi Mariotti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. Achille Corona, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 26 febbraio 1966, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento, e con altro decreto, nella stessa data del 26 febbraio 1966 ha nominato Sottosegretari di Stato per:

gli Affari Esteri: gli onorevoli dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, avv. Giorgio Oliva, Senatore della Repubblica, e dott. Mario Zagari, Deputato al Parlamento;

l'Interno: gli onorevoli avv. Leonetto Amadei, Deputato al Parlamento, ing. Guido Ceccherini, Deputato al Parlamento, e avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia: l'on. dott. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento;

il Bilancio: l'on. dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica;

le Finanze: gli onorevoli Cesare Bensi, Deputato al Parlamento, dott. Vittorino Colombo, Deputato al Parlamento, dott. Giovanni Gioia, Deputato al Parlamento, e dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica;

il Tesoro: gli onorevoli avv. Alessandro Agrimi, Senatore della Repubblica, avv. Francesco Albertini, Deputato al Parlamento, rag. Giorgio Braccesi, Senatore della Repubblica, e avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica;

la Difesa: gli onorevoli dott. prof. Francesco Cossiga, Deputato al Parlamento, avv. Mario Marino Guadalupi, Deputato al Parlamento, e dott. prof. Natale Santero, Senatore della Repubblica;

la Pubblica Istruzione: gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento, Piero Caleffi, Senatore della Repubblica, dott. prof. Giovanni Elkan, Deputato al Parlamento, e ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici: gli onorevoli dott. Luigi Angrisani, Senatore della Repubblica, avv. prof. Danilo de' Cocci, Deputato al Parlamento, e avv. Luigi Giglia, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le Foreste: gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, ing. Ludovico Camangi, Deputato al Parlamento, dott. Francesco Principe, Deputato al Parlamento, e avv. Dante Schietroma, Senatore della Repubblica;

i Trasporti e l'Aviazione Civile: gli onorevoli ingegner Arcangelo Florena, Senatore della Repubblica, e Orlando Lucchi, Senatore della Repubblica;

le Poste e le Telecomunicazioni: l'on. dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio: gli onorevoli Franco Malfatti, Deputato al Parlamento, dott. Maria Vittoria Mezza, Deputato al Parlamento, e avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica;

il Lavoro e la Previdenza Sociale: gli onorevoli Ettore Calvi, Deputato al Parlamento, dott. Raffaele Di Nardo, Deputato al Parlamento, e Anselmo Martoni, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero: gli onorevoli dott. professor Dante Graziosi, Deputato al Parlamento, e dottor Mario Vetrone, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile: l'on. avv. Mario Martinez, Senatore della Repubblica;

le Partecipazioni Statali: l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento;

la Sanità: l'on. dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo Spettacolo: l'on. dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento.

(2096)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Erchie (Brindisi).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Erchie — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le consultazioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Le profonde divergenze tra le correnti impedivano che si costituisse una valida maggioranza, rendendo, in conseguenza, difficile l'elezione del sindaco e della Giunta, faticosamente espressi, quindi, da uno schieramento avente l'apporto di soli otto consiglieri.

In tali condizioni l'attività degli organi comunali veniva, necessariamente, limitata all'ordinaria amministrazione, in prevalenza svolta dalla Giunta, tanto che all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente doveva provvedere, in via sostitutiva, il prefetto, a mezzo di apposito commissario.

La situazione offriva ai gruppi di opposizione coalizzati la occasione per approvare, prima, una mozione di sfiducia all'indirizzo del sindaco e per proporre, poi, il provvedimento di revoca dalla carica del medesimo.

Quest'ultima proposta non aveva esito in quanto non otteneva, in tre successive adunanze consiliari all'uopo tenute in data 16 luglio, 26 luglio e 16 ottobre 1965, il prescritto « quorum » di voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ma dava modo ai rappresentanti delle opposizioni di confermare formalmente la propria volontà di non collaborazione.

Il 21 novembre 1965, il Consiglio comunale — che da oltre sei mesi non adottava concreti provvedimenti — veniva convocato, a seguito di richiesta di un terzo dei consiglieri, per la trattazione di numerosi argomenti già iscritti in precedenti ordini del giorno e mai discussi.

In previsione di ciò il prefetto riteneva opportuno rivolgere a tutti i consiglieri un invito a comporre i dissidi che avevano praticamente paralizzato l'attività amministrativa dell'Ente, con l'esplicita avvertenza che, in difetto, si sarebbe reso inevitabile il ricorso al provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nonostante tale richiamo nessuna deliberazione poteva essere adottata nella cennata seduta che, anzi, veniva prematuramente sciolta, per motivi d'ordine pubblico, a causa dei vivaci diverbi insorti tra il pubblico ed alcuni consiglieri.

Non ravvisando alcuna possibilità di positiva evoluzione della crisi che paralizza l'Amministrazione comunale di Erchie, con grave pregiudizio degli interessi del civico Ente, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, del quale ha disposto, nel contempo, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerato che il predetto Consiglio comunale, a causa della sua eterogenea composizione, non è stato mai in grado di funzionare, avendo reiteratamente omesso di provvedere in ordine agli adempimenti di legge, e che è risultata vana anche la formale diffida all'uopo rivoltagli dal prefetto, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo alla proposta misura.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Erchie ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Lorenzo Milella, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 12 febbraio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa delle profonde divergenze interne, il Consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, ad onta della formale diffida del prefetto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 gennaio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Erchie è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Milella, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(1999)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco nazionale d'Abruzzo, comprendente i territori di alcuni Comuni della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerando che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose e delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Berrea e Alfedena, facenti parte del Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Barrea e Alfedena;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Barrea, di alcuni cittadini dei comuni di Pescasseroli, Opi e Villetta Barrea, e dai signori Ludovico Domenico, Palmiotti Michele e Gentile Rodolfo;

Considerata l'opportunità di estendere la tutela panoramica anche agli interi territori comunali di Civitella Alfedena e Bisegna, compresi nel predetto Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuta l'opportunità, ai soli fini della tutela delle bellezze naturali del Parco nazionale d'Abruzzo ed indipendentemente dai poteri all'uopo devoluti all'Ente parco, che sia sottoposta alla previa approvazione della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila, cioè all'organo dello Stato cui compete detta specifica tutela, qualsiasi modifica dello statu quo, in quanto tutto il territorio del Parco stesso presenta innumerevoli quadri naturali e panoramici, rilevabili nella meravigliosa successione di imponenti massicci montani, coperti da fitta vegetazione arborea, e di valli profonde, solcate da limpidi corsi d'acqua, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona del Parco nazionale d'Abruzzo, comprendente i territori comunali di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Civitella Alfedena e Bisegna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che i comuni di Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Barrea, Civitella Alfedena, Alfedena e Bisegna provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 novembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

p. *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
ANTONIOZZI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 9

Oggi, 21 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello cinquecentesco L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - Protezione dei comprensori compresi entro il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo.

(*Omissis*).

Il presidente dell'E.P.T. a questo punto fa propria la proposta formulata dal presidente nella sua relazione, integrandola come segue: la Commissione riconosce di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutto il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, come delimitato dalle leggi istitutive, in considerazione del fatto che l'intero Parco nazionale presenta nel suo complesso, non soltanto particolari caratteristiche relative alla flora e alla fauna che ne determinarono a suo tempo la costituzione, ma anche innumerevoli bellezze naturali e panoramiche rilevabili nella meravigliosa successione di imponenti massicci montani coperti di fitta vegetazione arborea e di valli profonde solcate da limpidi corsi d'acqua.

Fa voti che entro e non oltre il 1965 si provveda alla redazione del piano territoriale paesistico del Parco, anche al fine di riesaminare. con la scorta di esso e quanto prima possibile, la eventualità di esonerare talune zone del vincolo, che oggi viene proposto per l'intero territorio del Parco, con intento estensivamente cautelativo. Auspica che l'emittendo decreto di vincolo, da parte del Ministero della pubblica istruzione, tenga esplicito conto di quanto sopra.

(*Omissis*).

Il soprintendente richiama la proposta dell'ing. Tomassi e chiede che la medesima venga posta a votazione Comune per Comune.

(*Omissis*).

Si vota per il comune di Gioia dei Marsi:

1) il soprintendente vota *si;*

2) il dott. Giuseppe Vaggi vota *no*, con le dichiarazioni esposte nelle votazioni precedenti;

3) il dott. Domenicantonio Coletti si astiene, per le stesse ragioni delle votazioni precedenti;

4) l'avv. Luigi De Marinis vota *no*, per le stesse ragioni delle votazioni precedenti;

5) l'ing. Emilio Tomassi vota *si;*

6) il comm. Giuseppe Mori vota *no* per le stesse ragioni delle votazioni precedenti;

7) il presidente vota *si.*

Dopo la votazione relativa al comune di Gioia dei Marsi, si vota singolarmente per i comuni di Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Villetta Barea, Barrea ed Alfedena.

Ogni singola votazione ripete i risultati di quella relativa al comune di Gioia dei Marsi.

Preso atto di tutte le votazioni (tenuto conto della prevalenza del suo voto), il presidente dichiara approvata la proposta, messa a votazione per i comuni di: Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena. Mentre dichiara respinta la proposta stessa per i comuni di Bisegna e Civitella Alfedena.

(*Omissis*).

Per quanto riguarda le decisioni definitive relative ai comuni di Bisegna e Civitella Alfedena, la Commissione verrà convocata in nuova seduta il giorno 9 novembre 1964, alle ore nove e trenta, con appuntamento presso l'Ufficio comunale di Civitella Alfedena.

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

P.S. - Il giorno 9 novembre 1964 si è poi tenuta la nuova riunione, ma la questione della tutela panoramica dei due predetti Comuni è rimasta insoluta.

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Castagneto Carducci (Livorno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 dicembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera settentrionale del comune di Castagneto Carducci;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castagneto Carducci (Livorno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua varia e mutevole bellezza e per la sua vegetazione, costituisce un incomparabile quadro naturale di grande suggestività nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ove l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con l'espressione della natura: e considerato, inoltre, che il presente vincolo si ricongiunge a quello già esistente nella fascia meridionale costiera dell'anzidetto Comune (decreto ministeriale 2 febbraio 1959) formando un unico inscindibile insieme panoramico;

Decreta:

La fascia costiera settentrionale sita nel territorio del comune di Castagneto Carducci (Livorno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: segue il limite di confine con il comune di Bibbona dal mare fino al fosso di Trogoli;

est: segue il fosso di Trogoli, in direzione sud, fino ad incrociare la fossa Camilla, indi prosegue lungo il fosso di Macchiotondo fino al punto di quota 3. Da qui, lungo la linea congiungente detto punto con l'altro di eguale quota sulla strada del Renaione. Segue detta strada fino all'incrocio con la via del Palone e prosegue lungo la stessa, con direzione est, fino alla ferrovia Pisa-Roma. Quindi, con direzione sud, segue la ferrovia fino al casello ferroviario in prossimità della strada di

Campalto. Da qui, con direzione ovest, segue detta via fino al punto in cui detta strada ripiega verso sud, parallelamente al meridiano, fino ad incontrare il fosso di Bolgheri;

sud: segue il fosso di Bolgheri fino al mare Tirreno;

ovest: mare Tirreno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Comsione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Castagneto Carducci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

Deliberazione n. 12 *del* 12 *dicembre* 1962

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della fascia costiera settentrionale.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Richiamata la precedente deliberazione n. 9 del 21 novembre 1962;

Atteso che la tutela delle bellezze paesistiche non è assicurata, per la zona di cui sopra, da norme urbanistiche di piano regolatore o di piano paesistico considerata la peculiare bellezza naturale paesistica della zona;

A voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera

Ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 e art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

1) di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, ai fini della protezione di cui alla legge suddetta, la parte settentrionale della fascia costiera del comune di Castagneto Carducci, così delimitata:

nord: segue il limite di confine con il comune di Bibbona dal mare fino al fosso di Trogoli;

est: segue il fosso di Trogoli, in direzione sud, fino ad incrociare la fossa Camilla, indi prosegue lungo il fosso di Macchiotondo fino al punto di quota 3. Da qui, lungo la linea congiungente detto punto con l'altro di eguale quota sulla strada di Renaione. Segue detta strada fino all'incrocio con la via del Palone e prosegue lungo la stessa, con direzione est, fino alla ferrovia Pisa-Roma. Quindi, con direzione sud, segue la ferrovia fino al casello ferroviario in prossimità della strada di Campalto. Da qui, con direzione ovest, segue detta via fino al punto in cui detta strada ripiega verso sud, parallelamente al meridiano, fino ad incontrare il fosso di Bolgheri;

sud: segue il fosso di Bolgheri fino al mare Tirreno;

ovest: mare Tirreno;

2) di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa per l'ulteriore perfezionamento formale della pratica.

Il signor presidente, alle ore 18, null'altro essendovi da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che viene confermato e sottoscritto come segue:

Il presidente: CROVETTI

Il segretario: CANNIZZARO

Il soprintendente reggente: AUSSANT

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato, con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 settembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Settimo Torinese, Leinì, Volpiano, San Benigno Canavese, Montanaro, Foglizzo, San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese, Montalenghe, Mercenasco, Cuceglio, Vialfrè, Scarmagno, Romano Canavese, Perosa Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Samone, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Lessolo, Borgofranco di Ivrea, Quassolo, Tavagnasco e Quincinetto;

Viste le opposizioni presentate, a termine di legge avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Giovanni Ampio, dall'Amministrazione comunale di Volpiano, dalla S.p.A. ITALCART e S.p.A. COMITAL, dall'Amministrazione comunale di San Benigno Canavese, dai signori Rosani Cesare e Capone Francesco, dall'Amministrazione comunale di Foglizzo, dall'Amministrazione comunale di San Giusto Canavese, dall'Amministrazione comunale di San Giorgio Canavese, dalla Amministrazione comunale di Scarmagno, da parte dei coltivatori diretti residenti nelle frazioni Bessolo, Masero e nel comune di Scarmagno, dall'Amministrazione comunale di Romano Canavese, dall'Amministrazione comunale di Perosa Canavese, dall'Amministrazione comunale di Pavone Canavese, dall'Impresa Bruno Minotti e dall'Amministrazione comunale di Quassolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, costituita dalla autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto per un percorso di oltre 40 km. dal Casello di Settimo Torinese fino al Castello di Quincinetto, ha notevole interesse pubblico, in quanto attraversa un territorio ricco di caratteristiche naturali tipiche del paesaggio piemontese e, in al-

cuni tratti, offre l'apertura di visuali panoramiche particolarmente interessanti, come il vasto tappeto della pianura verdeggiante, i numerosi corsi d'acqua, le lunghe distese di campi coltivati alternati a bassi rilievi montuosi addolciti dalla presenza di una fitta vegetazione, il tutto in una perfetta fusione di valori, tra gli elementi naturali e la presenza degli insediamenti urbani, fino a che, con l'avvicinarsi della Valle d'Aosta il magnifico quadro naturale si fa ricco di contrasti sempre più accentuati tra la vicinissima massa dei monti da un lato e le larghe pendici coperte di vigneti e frequenti villaggi dall'altro;

Decreta:

La zona dell'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto sita nei territori dei comuni di Settimo Torinese, Leinì, Volpiano, San Benigno Canavese, Montanaro, Foglizzo, San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese, Montalenghe, Mercenasco, Cuceglio, Vialfrè, Scarmagno, Romano Canavese, Perosa Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Samone, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Lessolo, Borgofranco d'Ivrea, Quassolo, Tavagnasco e Quincinetto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'inizio dell'autostrada in corrispondenza del primo casello (tra il km. 1 e il km. 2) una fascia delimitata da una linea distante m. 150 dal limite esterno sinistro dell'autostrada e da una linea simmetrica distante m. 150 dal limite esterno destro fino al km. 30 ivi compresi i soprapassaggi interessanti l'autostrada stessa. Dal km. 30 il limite destro della fascia a 150 metri dall'autostrada si allarga in corrispondenza dell'intersezione con la strada privata del Cerro, segue tale strada fino all'intersezione con la provinciale da Montalenghe a Romano, torna indietro su tale strada verso Montalenghe seguendo il confine tra i fogli 33 e 36 del comune di Romano fino ad incontrare la strada comunale Croce; segue tale strada verso Romano fino al bivio prima del cimitero seguendo la diramazione a destra della stessa strada comunale Croce fino all'incrocio con la provinciale Scarmagno-Strambino; segue tale strada fino all'innesto con la via Santa Maria; segue la via Santa Maria e poi via delle Vigne fino ad incontrare il confine della proprietà segnata in mappa con il n. 1266 del foglio n. 28 del comune di Romano, comprendente la Torre del Castello, segue tale confine sul limite est e nord della proprietà fino alla via Vialmera; attraversa tale via fino a raccordarsi al confine est del lotto 276, prosegue con una linea che segue il confine est del lotto 276, sud ed est del 277, nord del 278, ovest dei 263 e 262 fino all'incrocio con la via Castelletto; segue poi il limite est dei lotti 1068, 1038, nord dei 1038, 1037, 1036, 228, 233, 234, 1256, 1039, 235, ovest del 238 fino alla via della Parrocchia; comprende i lotti 18, 19, 23, 7, 6, fino alla strada comunale della Crosa o provinciale Montalenghe-Ponte Romano. Da qui torna indietro su tale strada fino all'innesto della strada comunale di Val, segue tale strada e la strada detta « La Romanasca », attraversando l'autostrada fino all'incrocio con la strada comunale del Trompetto; segue tale strada fino all'incrocio con la provinciale Romano-San Martino; da qui segue la strada comunale da Scarmagno a Perosa, la via Vittorio Veneto, la via di Romano fino all'innesto sulla comunale di Costato; segue tale strada fino all'intersezione con il limite sinistro della fascia di 150 metri.

Dall'incrocio dell'autostrada con la strada detta « La Romanasca » il vincolo riprende le dimensioni della fascia continua compresa tra una linea distante 150 metri dal limite esterno destro dell'autostrada e tra una linea simmetrica distante altri 150 metri dal limite esterno sinistro.

In corrispondenza del torrente Chiuselle il limite della fascia di 150 metri a destra dell'autostrada si allarga seguendo il torrente stesso fino alla strada provinciale Perosa-Pavone, la segue fino all'incrocio con la strada della Molla, segue quest'ultima fino ad incontrare la strada comunale del Saliceto; di qui prosegue su tale strada fino all'incrocio con la strada comunale di Valasse che segue per un brevissimo tratto fino allo innesto della comunale di Castellazzo; segue tale strada fino ad incrociare la comunale dei Dossi, l'attraversa proseguendo lungo il confine tra i fogli 25 e 26 del comune di Pavone fino alla comunale dietro Castello seguendola con il confine tra i fogli 17 e 26 e proseguendo lungo il confine tra i fogli 17 e 18, 7 e 8 (del comune di Pavone), poi tra il foglio 7 e il confine con il comune di Ivrea. Segue tale confine e poi il confine tra il comune di Banchette e di Ivrea lungo la strada comunale da Pavone ad Ivrea per un breve tratto (confine tra il foglio 13 di Banchette e il comune di Ivrea); segue il confine tra i fogli 12 e 13 di Banchette fino alla strada comunale di Uscello; da qui prosegue sulla strada vicinale della Galluzia fino alla provinciale Castellamonte-Ivrea (in corrispondenza del casello). La segue per un breve tratto fino a trovare il punto d'intersezione con la linea di confine tra i lotti 149 e 74 del foglio 11 di Banchette. Di qui con una linea che segue i confini nord, nord-est dei lotti 149, 192, 191, 190, 106, 107 (foglio 11 del comune di Banchette); segue tra il foglio 11 e il foglio 9 del comune di Banchette per un tratto fino al punto d'intersezione tra il confine dei fogli 9 e 11 con la linea di delimitazione tra i lotti 92 e 93 del foglio 9. Prosegue lungo il limite nord-est dei lotti 92 e 77 fino alla comunale da Samone a Banchette. La segue fino ad incontrare la provinciale Lessolo-Ivrea; prosegue attraverso l'abitato di Banchette fino al raccordo con la comunale di Tafano; la segue oltre l'autostrada proseguendo lungo la strada comunale di Sotto Mondone fino all'incrocio con la comunale Salerano-Loranzé. Di qui segue tale strada per un breve tratto fino all'innesto della strada vicinale di Tiol che segue fino alla comunale di Rimorto. Prosegue per un breve tratto su tale strada fino al punto d'intersezione con il confine ovest del lotto 110 del foglio 4 del comune di Samone; prosegue lungo detto confine seguendo poi i confini ovest dei lotti 118, 119, 120, 121, 122, 88, 87, i confini nord dei lotti 86, 54 e 55, il confine ovest del 55 e il confine nord e ovest del 73 fino allo incrocio con la provinciale Castellamonte-Ivrea. La attraversa e prosegue sul confine ovest del lotto 12 del foglio 6 di Samone fino all'incrocio con la comunale di Ribes, l'attraversa e prosegue lungo il confine ovest dei lotti 62, 45, 44, (sempre foglio 6 del comune di Samone), segue un piccolo tratto del confine nord-ovest del lotto 24 del foglio 9, poi il confine ovest dei lotti 24 e 15, il confine sud dei lotti 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, 184, 185, 209, 38 fino alla comunale di Rovagnone; la attraversa e prosegue lungo il confine ovest e sud del

lotto 81, segue i confini sud dei lotti 80, 79, 175, 164, 78, il confine ovest dei lotti 163 e 134 (delimitati da un fosso); di qui prosegue lungo il confine ovest dei lotti 11 e 12 del foglio 4 del comune di Pavone; segue il confine sud dei lotti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 234, 235, 236, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, di qui raccordandosi con il limite della fascia di rispetto a 150 metri a sinistra dell'autostrada.

Dall'incrocio dell'autostrada con la strada comunale di Tafano il vincolo riprende le dimensioni della fascia continua compresa tra una linea distante 150 metri dal limite esterno destro dell'autostrada e una linea simmetrica distante altri 150 metri dal limite esterno sinistro.

In corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di Sallerana in territorio di Baio Dora (frazioni di Borgofranco) la fascia distante 150 metri a sinistra dell'autostrada si allarga seguendo detta strada, prosegue lungo la strada vicinale di Castelletto, la strada comunale di Nespolo o della Rovina, risalendo il torrente Pisone fino ad incrociare la strada vicinale di Disluer; prosegue su detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale del Molino che segue per breve tratto proseguendo poi con la via Michela, la strada vicinale di Boffiglione e vicinale di Busera fino all'intersezione con la fascia di 150 metri a sinistra dell autostrada.

Da questo punto il vincolo segue la linea di 150 metri a sinistra dell'autostrada fino al casello di Quincinetto e di qui si raccorda alla linea di 150 metri a destra dell'autostrada.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Settimo Torinese, Leinì, Volpiano, San Benigno Canavese, Montanaro, Foglizzo, San Giusto Canavese, San Giorgio Canavese, Montalenghe, Mercenasco, Cuceglio, Vialfré, Scarmagno, Romano Canavese, Perosa Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Samone, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Lessolo, Borgofranco d'Ivrea, Quassolo, Tavagnasco e Quincinetto, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della seduta del 30 *settembre* 1964

L'anno 1964, il mese di settembre, il giorno 30, alle ore 14,30, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala dell'Amministrazione della provincia di Torino, via Maria Vittoria n. 12, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) AUTOSTRADA TORINO-IVREA - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale, su proposta della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, visto che l'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto, per la straordinaria civiltà del suo ambiente e lo splendore dei panorami che, percorrendola, si godono, può essere classificata tra le strade più belle d'Italia.

Considerato che l'autostrada stessa attraversa con l'intero suo percorso un territorio ricco di caratteristiche naturali tipiche del paesaggio piemontese e che, in taluni punti particolarmente felici, offre eccezionali visioni sulle aperte prospettive della campagna e dei monti, delibera di includere nell'elenco della località soggette ai disposti della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche una fascia di terreno comprendente l'intero percorso dell'autostrada Torino-Ivrea Quincinetto ampliando tale fascia nei punti di valore paesistico saliente, secondo il seguente perimetro:

dall'inizio dell'autostrada in corrispondenza del primo casello (tra il km. 1 e il km. 2) una fascia delimitata da una linea distante m. 150 dal limite esterno sinistro dell'autostrada e da una linea simmetrica distante m. 150 dal limite esterno destro fino al km. 30 ivi compresi i sovrapassaggi interessanti l'autostrada stessa. Dal km. 30 il limite destro della fascia a 150 metri dell'autostrada si allarga in corrispondenza dell'intersezione con la strada privata del Cerro, segue tale strada fino all'intersezione con la provinciale da Montalenghe a Romano, torna indietro su tale strada verso Montalenghe seguendo il confine tra i fogli 33 e 36 del comune di Romano fino ad incontrare la strada comunale Croce; segue tale strada verso Romano fino al bivio prima del cimitero seguendo la diramazione a destra della stessa strada comunale Croce fino all'incrocio con la provinciale Scarmagno Strambino; segue tale strada fino all'innesto con la via Santa Maria; segue la via Santa Maria e poi via delle Vigne fino ad incontrare il confine della proprietà segnata in mappa con il n. 1266 del foglio 28 del comune di Romano, comprendente la Torre del Castello; segue tale confine sul limite est e nord della proprietà fino alla via Vialmera; attraversa tale via fino a raccordarsi al confine est del lotto 276; prosegue con una linea che segue il confine est del lotto 276, sud et est del 277, nord del 278, ovest dei 263 e 262 fino all'incrocio con la via Castelletto; segue poi il limite est dei lotti 1068, 1038, nord dei 1038, 1037, 1036, 228, 233, 234, 1256, 1039, 235, ovest del 238 fino alla via della Parrocchia; comprende i lotti 18, 19, 23, 7, 6 fino alla strada comunale della Crosa o provinciale Montalenghe-Ponte Romano. Da qui torna indietro su tale strada fino all'innesto della strada comunale di Val, segue tale strada e la strada detta «La Romanasca», attraversando l'autostrada fino all'incrocio con la strada comunale del Trompetto; segue tale strada fino all'incrocio con la provinciale Romano-San Martino; da qui segue la strada comunale da Scarmagno a Perosa, la via Vittorio Veneto, la via di Romano fino all'innesto sulla comunale di Costato; segue tale strada fino all'intersezione con il limite sinistro della fascia di 150 metri.

Dall'incrocio dell'autostrada con la strada detta «La Romanasca» il vincolo riprende le dimensioni della fascia continua compresa tra una linea distante 150 metri dal limite esterno destro dell'autostrada e tra una linea simmetrica distante altri 150 metri dal limite esterno sinistro.

In corrispondenza del torrente Chiusella il limite della fascia di 150 metri a destra dell'autostrada si allarga seguendo il torrente stesso fino alla strada provinciale Perosa-Pavone, la segue fino all'incrocio con la strada della Molla, segue questa ultima fino ad incontrare la strada comunale del Saliceto; di qui prosegue su tale strada fino all'incrocio con la strada comunale di Valasse che segue per un brevissimo tratto fino all'innesto della comunale di Castellazzo; segue tale strada fino ad incrociare la comunale dei Dossi, l'attraversa proseguendo lungo il confine tra i fogli 25 e 26 del comune di Pavone fino alla comunale dietro Castello seguendola con il confine tra i fogli 17 e 26 e proseguendo lungo il confine tra i fogli 17 e 18, 7 e 8 (del comune di Pavone), poi tra il foglio 7 e il confine con il comune di Ivrea. Segue tale confine e poi il confine tra il comune di Banchette e di Ivrea lungo la strada comunale da Pavone ad Ivrea per un breve tratto (confine tra il foglio 13 di Banchette e il comune di Ivrea); segue il confine tra i fogli 12 e 13 di Banchette fino alla strada comunale di Uscello; da qui prosegue sulla strada vicinale della Galluzia fino alla provinciale Castellamonte-Ivrea (in corrispondenza del Casello). La segue per un breve tratto fino a trovare il punto di intersezione con la linea di confine tra i lotti 149 e 74 del foglio 11 di Banchette. Di qui con una linea che segue i confini nord, nord-est dei lotti 149, 192, 191, 190, 106, 107 (foglio 11 del comune di Banchette); segue tra il foglio 11 e il foglio 9 del comune di Banchette per un tratto fino al punto di intersezione tra il confine dei fogli e 11 con la linea di delimitazione tra i lotti 92

• 93 del foglio 9. Prosegue lungo il limite nord-est dei lotti 92 e 77 fino alla comunale da Samone a Banchette. La segue fino ad incontrare la provinciale Lessolo-Ivrea; prosegue attraverso l'abitato di Banchette fino al raccordo con la comunale di Tafano; la segue oltre l'autostrada proseguendo lungo la strada comunale di Sotto Mondone fino all'incrocio con la comunale Salerano-Loranzè. Di qui segue tale strada per un breve tratto fino all'innesto della strada vicinale di Tiol che segue fino alla comunale di Rimorto. Prosegue per un breve tratto su tale strada fino al punto di intersezione con il confine ovest del lotto 110 del foglio 4 del comune di Samone; prosegue lungo detto confine seguendo poi i confini ovest dei lotti 118, 119, 120, 121, 122, 88, 87, i confini nord dei lotti 86, 54, 55 il confine ovest del 55 e il confine nord e ovest del 73 fino all'incrocio con la provinciale Castellamonte-Ivrea. La attraversa e prosegue sul confine ovest del lotto 12 del foglio 6 di Samone fino all'incrocio con la comunale di Ribes, la attraversa e prosegue lungo il confine ovest dei lotti 62, 45, 44 (sempre foglio 6 del comune di Samone), segue un piccolo tratto del confine nord ovest del lotto 24 del foglio 9, poi il confine ovest dei lotti 24 e 15, il confine sud dei lotti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 184, 185, 209, 38 fino alla comunale di Rovagnone; la attraversa e prosegue lungo il confine ovest e sud del lotto 81, segue i confini sud dei lotti 80, 79, 175, 164, 78, il confine ovest dei lotti 163 e 134 (delimitati da un fosso); di qui prosegue lungo il confine ovest dei lotti 11 e 12 del foglio 4 del comune di Pavone; segue il confine sud dei lotti 11 e 12 del foglio 4 del comune di Pavone; segue il confine sud dei lotti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 234, 235, 236, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, di qui raccordandosi con il limite della fascia di rispetto a 150 metri a sinistra dell'autostrada.

Dall'incrocio dell'autostrada con la strada comunale di Tafano il vincolo riprende le dimensioni della fascia continua compresa tra una linea distante 150 metri dal limite esterno destro dell'autostrada e una linea simmetrica distante altri 150 metri dal limite esterno sinistro.

In corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di Sallerana in territorio di Baio Dora (frazione di Borgofranco) la fascia distante 150 metri a sinistra dell'autostrada si allarga seguendo detta strada, prosegue lungo la strada vicinale di Castelletto, la strada comunale di Nespolo o della Rovina, risalendo il torrente Pisone fino ad incrociare la strada vicinale di Disluer; prosegue su detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale del Molino che segue per breve tratto proseguendo poi con la via Michela, la strada vicinale di Boffiglione e vicinale di Busera fino all'intersezione con la fascia di 150 metri a sinistra dell'autostrada.

Da questo punto il vincolo segue la linea di 150 metri a sinistra dell'autostrada fino al Casello di Quincinetto e di qui si raccorda alla linea di 150 metri a destra dell'autostrada.

(*Omissis*).

Il presidente: RATTI

Il segretario: CAMBURSANO

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Monteriggioni (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone della « Tognazza » e « Fontebecci » in comune di Monteriggioni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Monteriggioni (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituendo un caratteristico brano del paesaggio senese dolcemente ondulato nell'alternarsi delle verdi colline punteggiate dalle macchie scure dei cipressi, dai rustici poderi e dalle antiche ville; formano una serie di quadri naturali di notevole bellezza, godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico ed in particolare dalle statali Cassia e Chiantigiana;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Monteriggioni (Siena) dette « Tognazza » e « Fontebecci » hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: dalla località « Fontebecci » seguendo in direzione nord-est la statale n. 222 Chiantigiana fino all'incontro della strada vicinale del Giardino e lungo questa fino alla strada campestre della vecchia stazione. Lungo quest'ultima strada, in direzione ovest fino ad incontrare la ferrovia Siena-Poggibonsi. Da questo punto, in direzione sud-ovest risalendo il fosso delimitato a sud dalle particelle 5, 6, 7, 122, 55, 56 e 57 del foglio 90 fino all'incontro della strada comunale delle Badesse in prossimità del cimitero di Uopini. Quindi in direzione nord, lungo la strada delle Badesse, per una lunghezza di m. 120, poi in direzione ovest lungo la strada campestre fino al « Fosso » e lungo questo fino ad incontrare il « Fosso della Ruota ». Risalendo detto fosso fino alla strada per il podere « Cerro » e lungo detta strada, in direzione nord, fino alla omonima casa colonica. Da qui in direzione ovest, lungo la strada campestre fino al « Fosso Legni ». Seguendo il fosso medesimo in direzione ovest prima e sud poi, fino all'incontro della Statale Cassia n. 2. Quindi in direzione est, lungo la statale medesima fino ad incontrare la località « Fontebecci », punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Monteriggioni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1966

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 7 novembre 1963

L'anno millenovecentosesantatre il giorno 7 del mese di novembre, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore undici presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MONTERIGGIONI - Vincolo delle zone ubicate in prossimità delle località Fontebecci e Tognazza.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

riscontrato che le zone della Tognazza e Fontebecci in comune di Monteriggioni hanno notevole interesse pubblico in quanto formano una serie di quadri naturali di notevole bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico ed in particolare delle statali Cassia e Chiantigiana,

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle zone sopra precisate, delimitate dai seguenti confini: dalla località Fontebecci seguendo in direzione nord-est la Statale n. 222 Chiantigiana fino all'incontro della strada vicinale del Giardino e lungo questa fino alla strada campestre della vecchia stazione. Lungo quest'ultima strada, in direzione ovest fino ad incontrare la ferrovia Siena-Poggibonsi. Da questo punto, in direzione sud-ovest, risalendo il fosso delimitato a sud dalle particelle 5, 6, 7, 122, 55, 56, 57 del foglio 90 fino all'incontro della strada comunale delle Badesse in prossimità del cimitero di Uopini. Quindi in direzione nord, lungo la strada delle Badesse, per una lunghezza di m. 120, poi in direzione ovest lungo la strada campestre fino al fosso e lungo questo fino ad incontrare il fosso della Ruota. Risalendo detto fosso fino alla strada per il podere Cerro e lungo detta strada, in direzione nord, fino alla omonima casa colonica. Da qui in direzione ovest lungo la strada campestre fino al Fosso Legni. Seguendo il fosso medesimo in direzione ovest prima e a sud poi, fino all'incontro della Statale Cassia n. 2. Quindi in direzione est, lungo la statale medesima fino ad incontrare la località Fontebecci, punto di partenza.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

Il soprintendente: CARLI

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Autorizzazione alla « Società Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, ad esercitare nel ramo credito le assicurazioni contro i danni derivanti dai crediti commerciali, crediti all'esportazione e crediti ipotecari ed agrari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Società Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo nel ramo credito, oltre alle garanzie per crediti derivanti dalle vendite rateali, anche alle garanzie per crediti commerciali, crediti all'esportazione e crediti ipotecari ed agrari;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel ramo credito le assicurazioni contro i danni derivanti dai crediti commerciali, crediti all'esportazione e crediti ipotecari ed agrari.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo sulla competenza del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola;

Visto l'art. 80 del regolamento organico del personale dell'Ente sopra citato, approvato col proprio decreto in data 4 maggio 1964;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Ente in sostituzione del rof. ing. Luigi Palma, cessato da tale carica per raggiunti limiti di età;

Vista la deliberazione in data 7 febbraio 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ha nominato direttore generale dell'Ente medesimo il dott. Ivo Pini;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione dell'anzidetta deliberazione;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 7 febbraio 1966 del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani con la quale è stato nominato il direttore generale dell'Ente medesimo nella persona del dott. Ivo Pini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni contratti in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

Il 25 gennaio 1966 sono state effettuate in Roma, tra il Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America, le reciproche comunicazioni previste dalla clausola finale dello scambio di Note relativo ai matrimoni contratti in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America effettuato in Roma il 29 luglio-18 agosto 1964 ed approvato con legge 12 ottobre 1965. n. 1195.

Ai sensi di quanto disposto nella clausola finale dello scambio di Note suddetto il medesimo entrerà in vigore il 26 marzo 1966.

(2073)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1966:

Ballarati Ottorino, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Civita Castellana, distretto notarile di Viterbo;

Barletti Carlo, notaio residente nel comune di Predosa, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova;

Leidi Carlo, notaio residente nel comune di Calusco d'Adda, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Nossa Attilio, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Fontanella, distretto notarile di Bergamo.

(1994)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Vietri sul Mare (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.858.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Rosello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.305.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Poppi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.314.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1966, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.562.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931)

Autorizzazione al comune di Colle S. Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Colle S. Lucia (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.986.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932)

Autorizzazione al comune di La Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di La Valle (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.879.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1966, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 54, è stato respinto il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, proposto dall'agente tecnico del Ministero della marina mercantile signor Fasano Filippo avverso il provvedimento in data 11 dicembre 1964, n. 12291/R, con il quale gli è stato comunicato il rigetto della domanda intesa ad ottenere il passaggio nel ruolo organico della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

(2082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione «326-FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione «326-FI», a suo tempo assegnato alla ditta Bolis Edoardo, con sede in Figline Valdarno (Firenze), via Frittelli.

(1833)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «112-TO»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione «112-TO», a suo tempo assegnato alla ditta Roveda Alessandro, con sede in Torino, via Po, n. 3.

(1834)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 676-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattordici punzoni recanti il marchio d'identificazione «676 MI», a suo tempo assegnato alla ditta Arias Liana, con sede in Milano, via Frassinetti, n. 67.

(1835)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Palermo-Boccadifalco. Deposito della mappa relativa ai sensi dell'art. 715-ter del Codice della navigazione.

In data 17 febbraio 1966 è stata pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Palermo la mappa 28 ottobre 1965, relativa alle imposizioni di limitazioni ostacoli nelle zone circostanti l'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, giusta quanto disposto dall'art. 715-*ter* del Codice della navigazione.

(2075)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto « Maestre pie Venerini », di Roma, ad accettare la donazione di un immobile

Con decreto del prefetto di Roma, in data 13 gennaio 1966, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla signora Giulia Nardini ved. Galamini e consistente in un fabbricato di piani tre e vani vari denominato « Palazzo Palma », sito in Urbino, via Mazzini nn. 34 e 36 del periziato valore di lire 19.517.000 (diciannovemilionicinquecentodiciassettemila).

(2003)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Clara Ciuffini, nata a Barisciano (L'Aquila) il 19 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 2 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 3 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,67	624,93	625,05	625,05	624,90	624,75	625,10	624,75	624,75	624,88
$ Can.	580,25	580,25	580,60	580,70	579,60	580,30	580,77	580,30	580,30	580,50
Fr. Sv.	144,045	144,09	144,05	144,095	144 —	144,09	144,105	144,09	144,09	144,08
Kr. D.	90,513	90,51	90,60	90,58	90,50	90,53	90,565	90,50	90,53	90,54
Kr. N.	87,382	87,39	87,35	87,43	87,45	87,39	87,42	87,38	87,39	87,40
Kr. Sv.	121,121	121,10	121,08	121,115	121,10	121,22	121,14	121,22	121,22	121,25
Fol.	172,421	172,61	172,67	172,725	172,55	172,57	172,73	172,57	172,57	172,50
Fr. B.	12,559	12,565	12,5650	12,57	12,56	12,56	12,569	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,568	127,53	127,55	127,56	127,50	127,50	127,555	127,50	127,50	127,50
Lst.	1748,85	1748,20	1748,75	1749,15	1748,25	1749 —	1749,30	1749 —	1749 —	1748,60
Dm. occ.	155,69	155,75	155,63	155,74	155,70	155,71	155,74	155,71	155,71	155,72
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1830	24,15	24,17	24,184	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,821	21,82	21,82	21,83	21,84	21,83	21,8175	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,44	10,4250	10,42	10,41	10,4275	10,42	10,41	10,42

Media dei titoli del 3 marzo 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,515
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,425
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,60
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,615
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1966

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,075	1 Franco belga	12,569
1 Dollaro canadese	580,735	1 Franco francese	127,557
1 Franco svizzero	144,10	1 Lira sterlina	1749,225
1 Corona danese	90,572	1 Marco germanico	155,74
1 Corona norvegese	87,425	1 Scellino austriaco	24,183
1 Corona svedese	121,127	1 Escudo Port.	21,824
1 Fiorino olandese	172,727	1 Peseta Sp.	10,426

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di elettromeccanico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officine della manutenzione del palazzo delle Finanze »;

Considerato che nella 1ª categoria (specializzati) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » la riserva a favore degli invalidi di guerra è stata già soddisfatta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di elettromeccanico.

L'esame consisterà in una prova pratica come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare)

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) Per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pub-

blica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non di terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*) *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 del prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificatto in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Visita medica

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Art. 11.

Svolgimento della prova pratica

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Prova pratica

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte consistente in una o più delle seguenti operazioni:

a) saldatura di capicorda: posa e giunzione di cavi;

b) impiego degli strumenti di misura e di controllo; funzionamento e manutenzione di macchine elettriche, di ascensori, di montacarichi - identificazione dei guasti;

c) interpretazione e costruzione di schemi elettrici.

Tempo concesso: 6 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 75

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze », con la qualifica di elettromeccanico.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . . lì . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa, mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF. AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(794)

Concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di idraulico (M).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officine della manutenzione del palazzo delle Finanze »;

Considerato che nella 1ª categoria (specializzati) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » la riserva a favore degli invalidi di guerra è stata già soddisfatta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di idraulico (M).

L'esame consisterà in una prova pratica come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) Per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rila-

sciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti del l'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 del prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificatto in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con

successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.
Visita medica

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Art. 11.
Svolgimento della prova pratica

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.
Prova pratica

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte consistente in una o più delle seguenti operazioni:

a) saldatura autogena;

b) saldatura a stagno su piombo;

c) giunzione ferro-piombo e ferro-ferro;

d) costruzione di manufatti in piombo (scatole sifonate, sifoni, converse ecc.);

e) interpretazione di disegni quotati.

Tempo concesso: 6 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 72

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze », con la qualifica di idraulico (M).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . . li . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della

legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF. AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2002 del 13 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacante nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 5266 del 15 luglio 1965, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 7475 del 9 novembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 novembre 1965;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1964:

1. D'Amico Francesco . . . punti 64,534 su 120
2. Del Bianco Domenico . . . . . » 62,709 »
3. D'Alessandro Francesco . . » 62,379 »
4. Romagno Antonio . . . . » 58,525 »
5. Ianni Mercurio A. . . . » 58,209 »
6. Nicastro Mario R. . . . . . » 57,600 »
7. Vercillo Salvatore . . . . . » 57 461 »
8. Stigliano Vincenzo . . . . . » 55,566 »
9. Ruperti Giovanni . . . . . » 55,550 »
10. Spina Angiolino . . . . . » 55,225 »
11. De Luca Salvatore . . . . . » 55,000 »
12. Fonsi Antonio . . . . . . » 54,808 »
13. Vairo Davide . . . . » 54,559 »
14. Ippolito Pantaleo . . . . . . » 54,543 »
15. Capalbo Tito . . . . . . » 54,450 »
16. Fuscaldo Luigi . . . . . . » 54,050 »
17. Pingitore Claudio . . . . . . » 53,750 »
18. Orlando Ludovico . . . . . . » 52,941 »
19. De Simone Giuseppe . . . . . » 51,225 »
20. De Rango Armando . . . . . . » 50,775 »
21. Sandonato Salvatore . . . . punti 49,300 su 120
22. Rizzo Felice . . . . . . » 49 250 »
23. Scalise Francesco . . . . . . » 49,182 »
24. Chiurco Giovanni . . . . . . » 49,166 »
25. Quercia Francesco . . . . . . » 49,134 »
26. Carpino Mario . . . . . . » 48,400 »
27. Talarico Giovanni . . . . . . » 48,300 »
28. Burza Marcello . . . . . . » 47,359 »
29. Di Turi Franco . . . . . . » 45,375 »
30. Minasi Carmelo . . . . . . » 45,300 »
31. Barbarello Giovanni . . . . . » 44,525 »
32. Dauleo Mario . . . . » 44,050 »
33. Albani Ignazio . . . . . . » 42,500 »
34. Caserta Rocco . . . . . » 42 150 »
35. Bonofiglio Salvatore . . . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della Prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 14 febbraio 1966

Il medico provinciale: PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2002/9 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1964;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Amico Francesco: Cosenza, 6ª sede, frazione Donnici;
2) Del Bianco Domenico: Cosenza, 5ª sede, S. Ipp. B. Part.;
3) Romagno Antonio: Serra Pedace;
4) Ianni Mercurio A.: Acquappesa;
5) Nicastro Mario: San Giovanni in Fiore, 1ª sede;
6) Vercillo Salvatore: Marano Principato;
7) Stigliano Vincenzo: Scala Coeli;
8) De Luca Salvatore: Lattarico, 2ª sede;
9) Fonsi Antonio: Paludi;
10) Ippolito Pantaleo: Nocara;
11) Fuscaldo Luigi: Castroregio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della Prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 14 febbraio 1966

Il medico provinciale: PRISCO

(1776)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828 del 12 febbraio 1964, con cui è stato indetto il concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1963;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la graduatoria dei partecipanti del concorso di che trattasi;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, citato in premessa:

1. Chiodo Alfonso	punti	63,617
2. Coglitore Francesco	»	56,961
3. Paterniti Carmelo	»	56,454
4. Magistro Francesco	»	56,371
5. Rossello Angelo	»	54,917
6. Casella Mariano	»	54,785
7. Forzano Francesco	»	54,783
8. Basilicò Rosario	»	54,476
9. Mele Vittorio	»	54,141
10. Inferrera Pasquale	»	54,071
11. Panarello Giuseppe	»	54,000
12. Maio Cesarino	»	53,359
13. Polito Antonino	»	52,652
14. De Leo Fiorentino	»	52,584
15. Zingales Giuseppe Angelo	»	52,076
16. Lombardo Giuseppe	»	52,001
17. Miragliotta Antonino	»	50,045
18. Gussio Francesco	»	49,709
19. Scarcella Nicola	»	49,500
20. Rizzo Santo	»	48,723
21. Sergi Francesco	»	48,166
22. Prestipino Giovanni	»	48,121
23. Musuraca Giovanni	»	48,094
24. Azzarà Antonino	»	48,082
25. Todaro Francesco	»	48,000
26. Lazzaro Luigi	»	47,110
27. Lazzaro Antonino	»	47,100
28. Mediati Domenico	»	47,028
29. Iudicello Placido	»	47,004
30. Miroddi Saverio	»	47,001
31. Irrera Gaetano	»	46,866
32. Muscolino Antonino	»	46,500
33. Moricca Emilio	»	45,658
34. D'Amico Francesco	»	45,337
35. Romeo Nunzio	punti	45,120
36. Midili Nunzio	»	45,000
37. Giardinieri Francesco	»	45,000
38. Milito Salvatore	»	43,895
39. Primerano Armando	»	43,500
40. Alberti Salvatore	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 11 febbraio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2009 dell'11 febbraio 1966, con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei posti di condotta medica, i seguenti sanitari:

1) Chiodo Alfonso: Taormina;
2) Coglitore Francesco: Fiumedinisi;
3) Paterniti Carmelo: San Filippo del Mela;
4) Magistro Francesco: Saponara;
5) Rossello Angelo: Pace del Mela;
6) Casella Mariano: Monforte San Giorgio;
7) Forzano Francesco: Malfa;
8) Mele Vittorio: Castel di Lucio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni per l'esecuzione.

Messina, addì 14 febbraio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(1777)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.